

Casa di Riposo Fondazione Fratelli Enrico e Antonio Nobili ETS
Via Risorgimento, 12 - 23897 VIGANO' (Lecco)



Statuto

Carabinieri Vigano'

Titolo I

DENOMINAZIONE E SEDE

ART. 1

Denominazione

È costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore” o CTS) e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, una fondazione avente la seguente denominazione: **“Casa di Riposo Fondazione Fratelli Enrico e Antonio Nobili ETS”**.

L’indicazione “Ente del Terzo Settore” o l’acronimo “ETS” è utilizzato negli atti, nella corrispondenza e in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico.

ART.2

Sede

La Fondazione ha sede legale nel Comune di Viganò (Lecco) e persegue le proprie finalità in ambito regionale.

Titolo II

SCOPI E MEZZI

ART. 3

Scopi e settori di attività

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso lo svolgimento delle attività nei settori dell’assistenza sociale e socio-sanitaria a favore di persone anziane in conformità alle disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Codice del Terzo settore.

Per perseguire i propri scopi istituzionali la Fondazione esercita, in via esclusiva o principale, le attività di interesse generale di cui alle seguenti lettere dell’art. 5 del D. Lgs. 117/2017:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lettera a dell’articolo 5 CTS);
- interventi e prestazioni sanitarie (lettera b dell’articolo 5 CTS);

- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (lettera c dell'articolo 5 CTS);
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d dell'articolo 5 CTS);
- formazione universitaria e post-universitaria (lettera g dell'articolo 5 CTS);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 CTS (lettera i dell'articolo 5 CTS);
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (lettera q dell'articolo 5 CTS).

La Fondazione ha per scopo di provvedere all'assistenza, alla tutela e al recupero di persone anziane.

La Fondazione, indirizza prioritariamente i propri interventi verso gli anziani residenti nei Comuni di Viganò, Barzanò, Cremella e Sirtori.

ART. 4

Attività

La Fondazione adempie le proprie finalità prevalentemente istituendo e gestendo servizi sociali e socio sanitari di natura residenziale per la tutela delle persone anziane, con servizi e prestazioni di ricovero pieno, di ricovero diurno, di riabilitazione, di carattere ambulatoriale e domiciliare.

La Fondazione, nell'adempimento dei propri scopi istituzionali, può cooperare con Enti pubblici e privati e sottoscrivere convenzioni che ne regolamentino i rapporti, oltre a partecipare alla costituzione di soggetti, sia pubblici che privati, aventi analoghi scopi e alla gestione delle conseguenti attività.

Le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture dell'Ente sono disciplinati da appositi regolamenti.

La Fondazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente. Le attività diverse sono individuate dal Consiglio di Amministrazione.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, la fondazione può porre in essere anche l'attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa ai sensi dell'art. 7 CTS.

Nello svolgimento delle proprie attività la Fondazione può avvalersi di volontari, in conformità alle previsioni di cui all'art. 17 del D.lgs. 117/2017.

ART. 5

Patrimonio

Il patrimonio della fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'amministrazione del patrimonio dovrà essere finalizzata al raggiungimento degli scopi dell'Ente ed al mantenimento delle garanzie patrimoniali per il proseguo della sua attività istituzionale. In tali termini è fatto obbligo agli amministratori di provvedere al mantenimento del patrimonio.

ART. 6

Mezzi finanziari

L'Ente provvede al raggiungimento dei propri fini istituzionali

- a) con i redditi derivanti dal patrimonio;
- b) con rette, tariffe o contributi dovuti da privati o da enti pubblici per l'esercizio delle proprie attività istituzionali;
- c) con donazioni, oblazioni o atti di liberalità;
- d) con contributi pubblici e privati e con ogni altro contributo, erogazione ed entrata comunque pervenuti alla Fondazione;
- e) con le somme derivanti da alienazioni di beni patrimoniali;
- f) con i corrispettivi derivanti dall'esercizio delle attività di cui all'articolo 3;
- g) con i proventi derivanti dall'eventuale svolgimento di attività diverse rispetto a quelle istituzionali di interesse generale.
- h) con i proventi derivanti dall'attività di raccolta fondi svolta anche in forma organizzata e continuativa ai sensi dell'articolo 7 del D.lgs. 117/2017.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

Gli utili o avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. In particolare, gli utili o gli avanzi di cui sopra devono essere reimpiegati nelle attività di natura sanitaria e socio-sanitaria.

Titolo III

ORGANI AMMINISTRATIVI DELL'ENTE

ART. 7

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Presidente della Fondazione;
- il Vice Presidente della Fondazione;
- il Consiglio di Amministrazione;
- L'Organo di Controllo;
- il Revisore legale dei conti.



ART. 8

Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione ed ha facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare Avvocati e Procuratori alle liti, cura i rapporti con gli altri enti e le autorità e sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni e ogni altra organizzazione inerente l'attività della Fondazione.

Convoca il Consiglio di Amministrazione, ne esegue le delibere, esercita le funzioni direttive, di indirizzo, di coordinamento e di vigilanza su tutte le attività della Fondazione.

Esercita tutte le funzioni ed i poteri che il Consiglio di amministrazione gli delega ed in caso di urgenza adotta con ordinanza provvedimenti di ordinaria amministrazione di competenza del Consiglio di Amministrazione.

Le ordinanze presidenziali sono immediatamente esecutive ma devono essere ratificate a pena di decadenza delle stesse, dal Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.

Handwritten signature

ART. 9

Vice Presidente

Il Vice Presidente assume i compiti di Presidente in caso di assenza od impedimento.

Se fossero contemporaneamente assenti o impossibilitati ad esercitare la carica il Presidente e il Vice presidente le loro funzioni sono assunte dal consigliere più anziano per data di nomina.

ART. 10

Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione, composto da n. 9 (nove) membri, di cui uno, in qualità di membro di diritto, è il parroco “pro tempore” di Viganò; gli altri componenti del Consiglio sono nominati con le seguenti modalità:

- n. 3 (tre) nominati dal Comune di Barzanò;
- n. 1 (uno) nominato dal Comune di Cremella;
- n. 2 (due) nominati dal Comune di Sirtori;
- n. 2 (due) nominati dal Comune di Viganò, di cui n. 1 in rappresentanza della Famiglia Nobili;

I consiglieri durano in carica 4 (quattro) esercizi, fino all'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio, e i suoi componenti possono essere riconfermati.

In tutti i casi in cui durante il mandato venissero a mancare uno o più consiglieri, il consigliere mancante verrà sostituito dal soggetto che lo ha nominato e resterà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio.

Qualora venisse meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio si intenderà decaduto.

I Consiglieri non devono versare nelle situazioni di incompatibilità previste dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione elegge al suo interno un Presidente e un Vicepresidente.

Al Presidente, al Vice presidente, ai Consiglieri non spetta alcun compenso.

ART. 11

Funzioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo e di gestione della Fondazione ed assume le proprie decisioni su qualsiasi argomento inerente ordinaria e straordinaria amministrazione.

In particolare spetta al Consiglio:

- a) predisporre e approvare il Bilancio di esercizio e il Bilancio sociale, ove previsto per legge, nonché la relazione di missione e sulle attività della Fondazione;
- b) approvare il budget previsionale di gestione relativo all'anno successivo;
- c) deliberare le modifiche dello Statuto;
- d) documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse;

- e) nominare l'Organo di Controllo e il Revisore legale dei conti;
- f) predisporre ed approvare i programmi fondamentali dell'attività della Fondazione e verificarne l'attuazione;
- g) definire l'organizzazione interna della Fondazione e adottare il regolamento generale di funzionamento della fondazione;
- h) adottare i regolamenti interni e le istruzioni fondamentali sull'attività della Fondazione;
- i) deliberare l'accettazione di donazioni e lasciti e le modifiche patrimoniali;
- j) nominare il Direttore Generale della Fondazione, esterno al Consiglio, che assume anche la funzione di Segretario;
- k) provvedere all'assunzione e al licenziamento del personale;
- l) deliberare la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione;
- m) deliberare lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori, ai sensi dell'art. 26 comma 7 D. Lgs. 117/2017, è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 12

Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si raduna almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio; si raduna inoltre ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta motivata di almeno la maggioranza dei consiglieri.

Le adunanze sono indette con invito scritto inviato con qualsiasi mezzo che garantisca la prova della ricezione, firmato dal Presidente e contenente l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da far pervenire agli interessati almeno tre giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 (ventiquattro) ore prima delle sedute straordinarie.

Le delibere del Consiglio devono essere adottate con l'intervento della metà più uno di coloro che lo compongono ed a maggioranza degli intervenuti. I verbali delle sedute consiliari con le annesse delibere sono stesi dal Segretario e sottoscritti dallo stesso e dal Presidente. Alle riunioni possono essere chiamati ad intervenire i dirigenti o i funzionari invitati a relazionare su specifici argomenti di loro competenza.

La riunione può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli intervenuti. È pertanto necessario che:

- sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicate nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di adunanza totalitaria) le modalità di collegamento audio/video che verranno utilizzate.

La riunione si riterrà svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

ART. 13

L'Organo di Controllo

L'Organo di Controllo può essere anche monocratico. Se collegiale deve essere formato da tre membri effettivi.

L'Organo di Controllo resta in carica per tre esercizi, fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio, e i suoi componenti possono essere riconfermati.

I membri dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, 2° comma, c.c.

L'Organo di Controllo ai sensi dell'art. 30 CTS, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

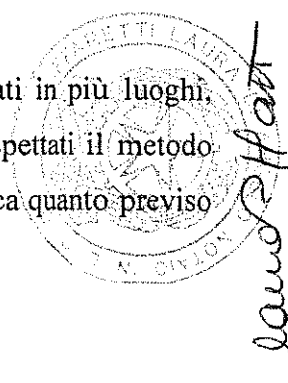
Esso può esercitare inoltre la revisione legale dei conti, anche se monocratico, purché sia costituito da Revisori Legali dei conti iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo esercita altresì compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del CTS.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Ai componenti dell'Organo di Controllo spetta un compenso fissato dal Consiglio di Amministrazione, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, il tutto nei limiti di cui all'articolo 8, comma 3 CTS.

Le riunioni dell'Organo di Controllo collegiale possono tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli intervenuti. Si applica quanto previsto all'articolo 12 relativo alle adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.



ART. 14

Revisore Legale dei Conti

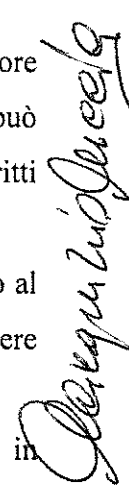
Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del CTS, il Consiglio di Amministrazione nomina il Revisore Legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro. La revisione legale dei conti può essere attribuita all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da Revisori Legali iscritti nell'apposito registro.

Il Revisore Legale dei Conti dura in carica per tre esercizi, fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio, e può essere riconfermato senza limiti di mandato. Per gravi inadempienze può essere sollevato dal suo incarico con apposito atto del Consiglio di Amministrazione.

Al Revisore spetta un compenso fissato dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti di legge ed in particolare di quanto disposto dall'art.8 del CTS.

Il Revisore Legale, o la società di revisione legale, esercita le sue funzioni in conformità a quanto previsto dal Codice Civile e dalle normative speciali in materia.

In caso di anticipata cessazione dalla carica il sostituto deve essere nominato entro 30 (trenta) giorni dalla data di cessazione e dura in carica per tre esercizi.



Titolo IV

AMMINISTRAZIONE E NORME GENERALI

ART. 15

Direttore Generale

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Presidente. È il capo del personale, collabora con il Presidente nella direzione della fondazione, studia e propone al Consiglio i

piani di sviluppo delle attività, esercita il potere di firma sulla corrispondenza e sugli atti in conformità alla delega concessagli dal Presidente.

ART. 16

Disciplina del personale

L'ordinamento, la gestione e l'organizzazione del personale dirigenziale, amministrativo, sanitario e sociale della Fondazione sono disciplinati da apposito Regolamento Amministrativo predisposto dal Direttore Generale ed approvato dal Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione può sempre adottare provvedimenti riguardanti il personale dipendente nel rispetto delle norme di legge e di contratto collettivo anche se non previsti o disciplinati dal Regolamento Amministrativo.

Titolo V

ESERCIZIO FINANZIARIO, DEVOLUZIONE PATRIMONIALE E NORME DI CHIUSURA

ART. 17

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

L'Ente è obbligato alla formazione del Bilancio preventivo e di esercizio annuale.

Entro il 30 (trenta) giugno di ogni anno il Consiglio di Amministrazione deve approvare e depositare il bilancio di esercizio, relativo all'anno precedente, ai sensi di legge.

Il Consiglio deve inoltre approvare, entro il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno, il budget previsionale di gestione relativo all'anno successivo.

Nei casi previsti dall'art. 14 del D.lgs. n. 117/2017, la Fondazione ha l'obbligo di redigere e adottare il Bilancio sociale e di darne adeguata pubblicità ai sensi di legge, anche attraverso pubblicazione nel proprio sito internet.

La Fondazione adotta i libri sociali e le scritture contabili ai sensi dell'art. 13 e ss. del D.lgs. n. 117/2017.

ART. 18

Scioglimento e devoluzione patrimoniale

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo.

La Fondazione si estingue nei casi previsti dalla legge.

Il Consiglio, nell'eventualità di esaurimento dello scopo istituzionale, ha l'obbligo di provvedere nei termini di legge, a trasformare il proprio scopo istituzionale a favore di altre categorie di soggetti svantaggiati.

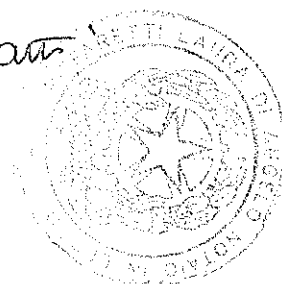
Laddove fosse impossibile provvedere nei termini di cui al comma precedente verrà nominato ai sensi di legge un liquidatore che provvederà alla liquidazione del patrimonio dell'Ente ed alla devoluzione del patrimonio residuo a favore di altri ETS, previo parere dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

ART. 19

Norma di rinvio

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, successive modifiche e/o integrazioni, e, in quanto compatibili, del Codice Civile.

La Fondazione inizia ad essere retta secondo il presente Statuto dal giorno in cui la stessa è iscritta nel Registro unico nazionale del Terzo Settore, sezione altri enti del terzo settore.



Handwritten text at the top of the page, mostly illegible due to blurring. It appears to be a header or title line.

